

XVIII<sup>a</sup> TORNATA

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1924

## Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

|   |          |
|---|----------|
| <b>Commemorazione</b> (del senatore Puccini) . . . . .  | Pag. 320 |
| Oratori:  |          |
| PRESIDENTE . . . . .  | 320      |
| CASATI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .   | 321      |
| <b>Congedi</b> . . . . .  | 317      |
| <b>Disegni di legge</b> (Approvazione di):  |          |
| « Conversione in legge del Regio decreto 30 luglio 1919, n. 1223, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari » . . . . . | 326      |
| (Discussione di):   |          |
| « Conversione in legge del decreto 20 marzo 1919, n. 1973, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di Procedura civile » . . . . .   | 329      |
| Oratori:  |          |
| GALLINI . . . . .   | 330      |
| GAROFALO, <i>relatore</i> . . . . .   | 330      |
| OVIGLIO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i> . . . . .  | 331      |
| (Presentazione di) . . . . .  | 319      |
| <b>Giuramento</b> (dei senatori Facta, Borromeo, Falconi, Segrè, Giordano, Orsi Paolo, Raggio, Schiaparelli, Silvestri, Treccani, Cornaggia) . . . . .  | 319      |
| <b>Interrogazioni</b> (Annuncio di) . . . . .   | 333      |
| (Risposte scritte ai senatori Amero d'Aste, Cannavina, Grandi) . . . . .  | 334      |
| (Svolgimento di):   |          |
| « Sull'asserita nuova scoperta per la cura della malaria » . . . . .  | 321      |
| Oratori:  |          |
| FEDERZONI, <i>ministro dell'interno</i> . . . . .   | 322, 323 |
| GRASSI . . . . .  | 323      |

|  |          |
|--|----------|
| « Sulla strada da Bormio a Livigno » . . . . .                   | Pag. 324 |
| Oratori:   |          |
| SARROCCI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .          | 324      |
| CREDARO . . . . .  | 325      |
| <b>Messaggi</b> (del Presidente della Corte dei Conti) . . . . . | 318      |
| <b>Relazioni</b> (Presentazione di) . . . . .                    | 319, 326 |
| <b>Ringraziamenti</b> . . . . .                                  | 318      |
| <b>Uffici</b> (Convocazione degli) . . . . .                     | 331      |
| <b>Votazione a scrutinio segreto</b> (Risultato di) . . . . .    | 332      |

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci di giorni 4, Baccelli di giorni 12, Barbieri di giorni 30, De Larderel di giorni 10, Garavetti di giorni 15, Malvezzi di giorni 7, Vitelli di giorni 8, Zuccari di giorni 15, Canavaro di un mese, Vicini di giorni 5, Luzzatti di giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Pellerano, di dar lettura di alcune lettere pervenute dalle famiglie di senatori defunti, con le quali ringraziano il Senato per le condoglianze inviate.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Vicenza, 22 novembre 1924.

« Eccellenza,

« Mia madre ed io Le porghiamo i più commossi e sentiti ringraziamenti per la parte presa al nostro lutto e per le nobilissime e degne parole con cui la Eccellenza Vostra volle commemorare in Senato il nostro caro scomparso senatore Luigi Cavalli.

« Egli era l'ultimo parlamentare che apparteneva alla gloriosa schiera dei Mille sbarcati a Marsala nel 1860 e da allora tutta la Sua vita dedicò sempre disinteressatamente alla Patria ed al pubblico bene.

« L'unanime consenso di condoglianze per la Sua morte e le manifestazioni nazionali rese ad onorarne la modesta e buona figura ci sono di grande conforto nel nostro dolore.

« Accolga, Eccellenza, i sensi del nostro profondo ossequio.

« Dev. LUCIANO CAVALLI ».

« Padova, 23 novembre 1924.

« Profondamente riconoscente per nobili espressioni di rimpianto rivolte memoria mio amato Consorte prego V. E. accettare nostri commossi ringraziamenti rendendosi interprete presso Senato espressioni nostra gratitudine.

« ADELE DE GIACOMO  
Ved. Tommaso De Amicis ».

« Eccellenza,

« Commossa per le nobili parole pronunziate da V. E. in memoria del mio compianto e venerato consorte senatore Carlo Ferraris prego V. E. gradire e porgere al Senato i miei sentiti ringraziamenti.

« Con devoto ossequio di V. E. Dev.ma

« NUCCIA FERRARIS  
Ved. del sen. Carlo Ferraris ».

« Eccellenza,

« Tutta la famiglia ha letto e meditato con viva emozione e con amaritudine sempre più grande le nobili parole che l'E. V. ha pronunziato nell'Alto consesso in onore del nostro adorato Padre.

« Diciamo all'E. V. ed al Senato tutte le nostre azioni di grazie e ricorderemo sempre, con animo riconoscente le lodi che l'Assemblea dei più illustri uomini della Nazione ha detto del grande Scomparso.

« Voglia gradire Eccellenza i sensi della devota osservanza dei miei fratelli e mia.

« MARCELLI TOMASSINI BARBAROSSA  
Nata Pantaleoni ».

« Trieste, 30 novembre 1924

« Eccellenza,

« Ricevo la stimata Sua del 18 corrente, numero 543-1532 ed anche a nome dei mie fratelli e delle mie sorelle, mi onoro significare alla Eccellenza Vostra la nostra profonda riconoscenza per l'alta commemorazione del nostro compianto padre dalla E. V. pronunciata alla seduta del 18 corrente e per le condoglianze che in nome Suo e del Senato l'E. V. si è compiaciuta di esprimerci.

« Con ossequio.

« AVV. CESARE PICCOLI ».

**Messaggi del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di due messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« In osservanza alle disposizioni contenute nell'articolo 20 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ho l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco dei contratti registrati da questa Corte durante lo scorso esercizio finanziario 1923-24 e pei quali l'amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

« Il Presidente  
« PEANO ».

« Roma, 27 novembre 1924.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867 n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di novembre 1924.

« Il Presidente  
« PEANO ».

**Presentazione dei disegni di legge e delle relazioni comunicati al Senato durante l'interruzione dei lavori.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che durante la sospensione dei lavori sono stati comunicati i seguenti disegni di legge dal ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;

Conversione in legge del regio decreto 2 giugno 1924, n. 1053, relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero;

Inoltre è stata comunicata la relazione al disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 ».

**Giuramento di senatori.**

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Facta Luigi la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Biscaretti e Bergamasco di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Facta Luigi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Facta Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Borromeo Arese Gilberto, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta

convalidata, prego i signori senatori Conti e Greppi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Borromeo Arese Gilberto è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dell'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Borromeo Arese Gilberto del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Falconi Gaetano, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Melodia e Mazziotti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Falconi Gaetano è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Falconi Gaetano del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Segrè Salvatore, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Cagni e Corradini di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Segrè Salvatore è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Segrè Salvatore del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Davide Giordano, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Diena e Novaro di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Davide Giordano è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Davide Giordano del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Orsi Paolo la cui nomina a senatore

è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Tolomei e Francica Nava di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Paolo Orsi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Orsi Paolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Raggio Carlo la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Ferraris Maggiorino di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Raggio Carlo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Raggio Carlo del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Schiaparelli Ernesto la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Passerini e d'Ovidio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Schiaparelli Ernesto è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Schiaparelli Ernesto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giovanni Silvestri, la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Spirito e Corbino di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giovanni Silvestri è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giovanni Silvestri del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il

signor Giovanni Treccani, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Gentile e Scialoja di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giovanni Treccani è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giovanni Treccani del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Carlo Ottavio Cornaggia Medici Castiglioni la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Greppi e Santucci di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

PRESIDENTE. Do atto al signor Cornaggia Medici Castiglioni del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Commemorazione del senatore Puccini.

PRESIDENTE. *(Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri).*

Onorevoli Colleghi,

La tristissima notizia della morte del nostro nuovo illustre collega Giacomo **Puccini** ci è giunta proprio quando tutto faceva sperare nella sua guarigione. Al telegramma che il giorno 23, subito dopo che il Senato ne aveva convalidata la nomina, per avere con meriti eminenti illustrato la Patria, avevo inviato al Regio Ambasciatore a Bruxelles con la preghiera di darne notizia all'illustre infermo e di porgergli i nostri vivi auguri, il Regio Ambasciatore rispondeva così:

« Telegramma di V. E. con lieto annunzio  
« giunto nel momento in cui Maestro entrava  
« sala operatoria. Maestro ringrazia V. E. e in-  
« via saluto affettuoso colleghi sorretto dalla  
« speranza di poter ritornare in Italia e ritro-  
« varsi tra loro ». *(Impressione).*

Ma il fato crudele non ha voluto concedere a Giacomo Puccini la gioia di rivedere la Patria, di venir tra noi che trepidanti lo atten-

devamo, e lo ha rapito, ancora nel vigore dell'attività creatrice, all'Italia, all'arte, alla sua città ed alla famiglia alla quale inviamo le nostre vive condoglianze. (*Bene*).

Non abbiamo avuto la ventura di vedere Puccini tra noi: ci rimane soltanto il compito melanconico di onorarne la memoria. Egli appartiene a quella eletta schiera che ha propagato nel mondo il dominio del genio italiano, non meno benemerita della patria di quella che ne ha esteso i confini fin dove il nostro dolce idioma risuona. (*Approvazioni*).

Credo superfluo tessere la biografia di Giacomo Puccini o dissertare intorno alle sue opere. Esse sono troppo conosciute e non tra noi soltanto, ma in tutti i paesi dove sono polarissime non meno che in Italia.

Farò cenno soltanto di un ricordo personale. Durante la guerra, per un malinteso, dovuto all'indole fiera di Puccini che non volle dare ad una manifestazione di intellettuali una firma che gli era stata richiesta in forma troppo imperativa, la rappresentazione delle sue opere fu sospesa a Parigi.

Il malinteso fu poi chiarito mediante l'azione concorde mia e del ministro francese delle belle arti, il quale, insieme a me, nel palco d'onore dell'*Opéra comique*, assistette alla ripresa della *Tosca*. In quella circostanza l'intelligente direttore Gheusi ebbe a dirmi che sebbene la *Tosca* fosse da molto tempo nel suo repertorio, ad essa ricorreva sempre quando voleva vedere il teatro veramente gremito.

Giacomo Puccini non ha potuto varcare la soglia della vita politica, poichè il filo della sua esistenza fu reciso prima che vi ponesse il piede. Egli non ha pertanto conosciuto quanta amarezza essa nasconda nelle sue pieghe, ma nella sua troppo breve vita ha provato senza altre mescolanze le dolcezze dell'arte divina la quale ha trovato per i palpiti silenziosi dell'anima, quella sublime manifestazione esteriore che la parola inutilmente aveva tentato di raggiungere. (*Applausi*).

CASATI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASATI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Il Governo rinnova più profondo il suo sentimento di cordoglio per la morte di Giacomo Puccini, in questo Consesso, dove egli era stato

chiamato a sostituire, a distanza di anni, quale rappresentante della più universale delle arti, Giuseppe Verdi e Arrigo Boito.

Non la prepotente forza creatrice e l'irruenza e varietà delle passioni che fremono nell'opera del primo; non l'alto senso comico ed il drammatico dissidio dell'esistenza che sono proprii del musico-poeta di Mefistofele e di Nerone; ma uno stato d'animo tra idillico e voluttuoso costituisce la costante fisionomia di un'arte che, per succedere ad altre più rudi, più ampie, più solenni, non risponde meno all'indole del popolo nostro.

Fu detto, ed egli stesso si disse con umiltà — che è segno di interiore grandezza — musicista di cose minori. Di cose minori ammetto, se con ciò si vuole intendere che egli rivestì di soavi ed appassionate melodie i sogni, i palpiti, gli spasimi delle sue fragili e fuggitive creature: ma non così che i minimi particolari dell'azione drammatica non divenissero per lui oggetto di cura infinita e di intensa commozione e che dal tema musicale, ancor direttamente colorito dalla realtà, non si sprigionasse l'ampia onda melodica piena di umanità e di calore. (*Approvazioni*).

E come nella sua saggezza scrupolosa di artista Giacomo Puccini seppe non valicar mai i confini della propria ispirazione, così l'uomo si mantenne secondo il costume dei nostri padri, in tanta incontinenza circostante di atteggiamenti e di gesti, semplice e schietto, pago soltanto di trasfondere in accenti indimenticabili il suo solitario sogno d'amore e di malinconia; sincerità che è testimonianza della dirittura del suo animo ed insieme sicura garanzia della durevolezza, della vitalità della sua arte. (*Vivi applausi*).

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

Precederebbe l'interrogazione del senatore Polacco al ministro della pubblica istruzione ma, d'accordo fra ministro e interrogante, essa è rinviata ad altra seduta.

Viene poi l'interrogazione dell'on. Grassi al ministro dell'interno così concepita: « Riferendosi all'asserita scoperta di un nuovo rimedio

molto più radicale del chinino per la cura della malaria;

« richiamando le fiere accuse di volontaria e interessata noncuranza di questa asserita scoperta che giornalmente, anche sulla stampa quotidiana, vengono lanciate contro la Direzione generale di sanità, l'Azienda del chinino di Stato ed i malariologi più autorevoli e mettendo in rilievo che questa campagna purtroppo viene a fomentare sempre più i vecchi pregiudizi del volgo contro l'uso del chinino;

« chiede al ministro dell'interno se non ritenga opportuno incaricare una Commissione di presentare al pubblico la documentazione scientifica del valore reale della nuova cura ed anche eventualmente di procedere ad accertamenti per proprio conto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno per rispondere a questa interrogazione.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Riconosco il timore espresso dal senatore Grassi che la larga pubblicità, fatta dalla stampa in riguardo alla nuova scoperta del trattamento per debellare la malaria, può avere gravi ripercussioni nell'azione che da tempo lo Stato va spiegando per una efficace lotta contro il terribile flagello. Questa preoccupazione è indubbiamente fondata, specialmente perchè quella pubblicità ha ingenerato e diffuso dubbi e discredito sulla efficacia antimalarica del chinino.

È da considerare, infatti, che la legislazione antimalarica italiana, elogiata e presa ad esempio da altre nazioni, fa grandissimo fondamento sulla cura e sulla prevenzione della malattia mediante l'uso del chinino; e ciò costituisce notoriamente uno dei fini precipui a cui è indirizzata l'organizzazione del nostro servizio. Tutto ciò perchè il chinino, per unanime consenso scientifico, rappresenta il rimedio specifico sovrano nella cura della malaria: nè le ricerche degli studiosi del problema, per trovare un altro rimedio di azione antimalarica più pronta ed energica, sono riuscite a detronizzarlo dal posto eminente che l'esperienza ormai secolare gli ha assegnato.

Anche di recente la Commissione internazionale per lo studio della malaria, nominata dalla Società delle Nazioni — della quale Commissione fanno parte illustri malariologi di tutti

i paesi civili — nell'esaminare i mezzi più pratici ed efficaci per una lotta a fondo contro la malattia, ha riconosciuto che il posto preminente spetta al chinino; tanto è vero che, preoccupata della scarsa disponibilità mondiale del farmaco per un più largo consumo, ha affidato ad un apposito comitato di esperti lo studio delle possibilità dell'aumento della produzione del chinino stesso e della utilizzazione terapeutica degli altri prodotti alcaloidi secondari della corteccia della china.

In riguardo poi alla proposta di procedere ad un controllo ufficiale sul valore del nuovo rimedio contro la malaria, proposta alla quale si accenna nella interrogazione dell'onorevole senatore Grassi, io debbo osservare all'illustre scienziato, che è stato il maestro e l'antesignano nello studio e nella prevenzione della malaria, come l'accertamento dell'efficacia terapeutica dei medicamenti e il determinare eventualmente le condizioni e le modalità di tale efficacia sono compiti che non possono rientrare nelle funzioni della sanità pubblica, la quale nella esplicazione in generale della profilassi pratica delle malattie diffuse non può fare, essa, esperienze, ma deve fondarsi sui postulati e sulle sicure conclusioni che pervengono dai centri di studio.

Trattasi, infatti, di problemi farmacologici e di cura che non possono essere risolti se non in seguito ad una larga e rigorosa sperimentazione pratica e di laboratorio, protratta per molti anni, poichè della efficacia dei medicamenti il miglior giudice, come il senatore Grassi può insegnarmi, è il tempo.

Questo compito è proprio degli istituti scientifici universitari, delle Accademie mediche, delle cliniche e degli ospedali, dalle cui conclusioni appunto la sanità pubblica suol trarre e vuol trarre gli elementi per la loro pratica applicazione.

Tale è il caso del chinino nella lotta contro la malaria. Sono, dunque, veramente dolente di dover comunicare all'illustre senatore Grassi che il Ministero dell'interno non ha perciò ritenuta opportuna la nomina di un'apposita Commissione per lo studio ed il controllo del nuovo rimedio, asserito come antimalarico, e ciò, soprattutto, perchè una diversa determinazione costituirebbe un assai pericoloso precedente, inquantochè potrebbe essere facilmente

invocato da tutti i produttori di specialità medicinali, dirette alla cura delle più svariate malattie; specialità che ammontano ad un numero molto considerevole e che tendono sempre più ad aumentare.

È superfluo, ad ogni modo, che io assicuri all'onorevole interrogante che il Ministero dell'interno, facendo propria la legittima preoccupazione dell'insigne scienziato, ha impartito tutte le necessarie istruzioni perchè gli uffici competenti seguano con ogni attenzione i risultati scientifici del dibattito, cosicchè nulla sia risparmiato nell'interesse della pubblica sanità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Grassi per dichiarare se è soddisfatto.

GRASSI. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole ministro per le gentili parole che mi ha rivolto. Anch'io sono dell'avviso che del valore delle specialità medicinali bisogna lasciar giudice il tempo, il quale fa sempre giustizia. In questo caso particolare però bisogna tener presente che giornali quotidiani, non in quarta pagina, e anche qualche giornale tecnico nel corpo del giornale medesimo, nella parte, cioè, destinata agli articoli scientifici, omai da molti mesi proclamano la bancarotta del chinino contro la malaria perchè *il chinino non cura e non guarisce la malaria*, e lanciano anche contro l'azienda del chinino e tutti quelli che si dedicano alla lotta antimalarica tali accuse e così atroci che il pubblico non può non rimanerne impressionato.

Non dispiaccia al Senato di ascoltare un brano di uno di questi articoli: « In Italia esistono speciali interessi parassiti della malaria. Esiste in Italia un'azienda del chinino che per le sue enormi propagini, per la enorme burocrazia, per gli interessi che alimenta è diventata un cancro nel corpo della Nazione ». Più avanti si asserisce che sui residui attivi di questa azienda vivono e godono lautamente molte persone.

Si sostiene che l'azienda del chinino di Stato si è stabilizzata mediante un'organizzazione che si concreta « in ruoli tassa chinino » e acquisto obbligatorio di chinino per i poveri da parte dei Comuni: questi balzelli inutili, o quasi, servono a mantenere in vita tanti interessi coalizzati. Da questo complesso di cose è nata la

dottrina del chinino di Stato, pericolo sociale, inquantochè costituisce un inamovibile inciampo ad ogni innovazione e progresso; dottrina di Stato che fa la simmetria alla malaria di Stato, perchè la malaria serve all'azienda del chinino e non viceversa, come dovrebbe essere. Più oltre si legge anche che i malariologi sono rei di essersi addossati sei anni di malaria in più di quanti doveva e poteva essercene e si sono addossati la maggior responsabilità di tutti i morti per malaria in questi sei anni, perchè se non si fosse perseverato nell'attuale indirizzo, la malaria sarebbe già stata vinta. E così tante altre asserzioni dello stesso genere che appaiono nella stampa di tutte le parti d'Italia.

Le specialità medicinali sono numerose, se ne cantano le lodi in tutti i toni, ma non si scende mai tanto. Mi pare perciò che siamo davanti ad un caso differente dai soliti e che si vada troppo in là. Fino a che si trattava di un articolo o due, o tre, pazienza, ma ora si tratta di centinaia di articoli che si vanno diffondendo in tutto il Paese.

FEDERZONI, *ministro degli interni*. Sono degli interessi!

GRASSI. Bisognerebbe pur rischiarare l'opinione pubblica sulle ragioni, per cui lo Stato continua con sicurezza la lotta contro la malaria a base di chinino, senza curarsi della nuova pretesa scoperta. A me pare che sarebbe proprio il caso di nominare una Commissione che facesse conoscere il vero valore degli attestati pubblicati in favore del nuovo rimedio. In ogni modo, prego l'onorevole ministro di fare un passo di più di quello che ha promesso. Tenendo presente che vi sono in Italia molte migliaia di persone, le quali attratte dalla propaganda scartano il chinino ed acquistano il preteso rimedio, il Governo faccia sapere in quel modo che crederà più opportuno se questo preteso rimedio serva, o no, sia, o no efficace. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Perchè il Senato non resti sotto l'impressione dei gravi apprezzamenti che furono qui riferiti dal senatore Grassi circa l'azione profilattica e curativa che l'amministrazione della sanità pubblica promuove per combattere la malaria,

ancorchè tali apprezzamenti non siano stati suffragati dall'autorevole consenso del senatore Grassi, io dichiaro che sarò molto lieto se nella prossima discussione del bilancio degli interni mi si offrirà modo di esporre al Senato lo stato della questione e di dimostrare quali risultati si siano positivamente ottenuti e si possa avere la certezza di ottenere progressivamente rispetto a questa gravissima questione.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Credaro al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se intenda provvedere, come nel passato, alla conservazione della magnifica strada alpina da Bormio a Livigno, la quale ha indiscutibile importanza militare e unisce alla Patria il Comune Italiano che manda le sue acque al Mar Nero ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SARROCCI, *ministro dei lavori pubblici*. La strada sulla quale mi interroga il senatore Credaro si distingue in due parti: la prima parte ha carattere comunale, e per questa non ho nessuna spiegazione da dare al senatore Credaro, perchè provvede la legge; l'altra parte della strada è compresa in quei quattromila chilometri circa, che furono costruiti dall'autorità militare nel periodo di guerra e dei quali non si è riconosciuta, a guerra finita, l'importanza militare. Questa è la prima parte della mia risposta, perchè il senatore Credaro nella sua interrogazione rileva l'importanza militare della strada. Questi chilometri di strada, ai quali si riferisce il giudizio dato dal Ministero della guerra, sono stati posti nelle condizioni previste e regolate dal decreto 8 luglio 1919, il quale, all'articolo 5, stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici deve provvedere alla manutenzione di queste strade fino al momento della loro classificazione e attribuzione definitiva ad altri enti. Con una legge del 1920 sono stati posti a carico del Ministero dei lavori pubblici altri oneri relativi ai lavori di sistemazione di queste strade, di cui ancora non è stabilita la definitiva attribuzione. In complesso, si tratta di oneri gravi, per i quali non è sufficiente lo stanziamento fatto.

Si è dovuta studiare la procedura da tenersi per regolarizzare la condizione di queste strade: e a questo fine si è pensato di sottoporre al giudizio del Consiglio superiore dei lavori pub-

blici il carattere delle strade stesse. In base al parere di questo Corpo consultivo è stato ritenuto che nessuna di queste strade possa considerarsi di carattere nazionale; ad alcune è stato attribuito il carattere di strade provinciali, ad altre quello di strade comunali; per altre si è convenuto che esse debbano essere restituite all'autorità militare la quale provvederà alla restituzione del terreno ai proprietari, se i proprietari frontisti non crederanno di mettersi d'accordo per conservare la strada come vicinale.

La strada, sulla quale mi interroga il senatore Credaro, è stata compresa tra quelle di carattere provinciale.

Le Amministrazioni provinciali e comunali, alle quali sono state attribuite alcune di queste strade, sono state invitate a prenderle in consegna; ma non tutte hanno accolto l'invito. L'Amministrazione provinciale, cui si è attribuita la strada di cui mi occupo, ha rifiutato di prenderla in consegna; e dico subito, per risparmiarne questa fatica all'onorevole interrogante, che essa vi è stata forse indotta dalle gravi conseguenze pecuniarie che ha portato per essa l'applicazione del nuovo D. L. 15 novembre 1923; decreto che si è rivelato, all'atto pratico, inattuabile, in rapporto ad alcune amministrazioni provinciali che non sono tra le più ricche; tanto che (lo dichiaro subito al Senato, perchè questo è elemento necessario della conclusione cui dovrò venire) il Governo ha deciso di presentare presto al Parlamento un disegno di legge per la riforma del regime stradale.

Avvenuto il rifiuto dell'Amministrazione provinciale di ricevere in consegna questa strada, si è creata una situazione irregolare, che dovrà essere sanata in base alle disposizioni della nuova legge. Ma il Governo non si è disinteressato della manutenzione; e vi ha provveduto per l'esercizio 1922-23 con una spesa di 206.500 lire, che è stata erogata anche per lavori che non sono strettamente di manutenzione. Per il 1923-24 è stata approvata una perizia di L. 15.000. Sono stati poi eseguiti da un'impresa altri lavori per i quali si chiede un rimborso di 90.000 lire; ma questi lavori non erano stati autorizzati regolarmente. In considerazione dell'anomalia del caso, si è autorizzato il Genio Civile a prendere in esame



questa perizia e a redigere una perizia nuova per le spese di manutenzione fino al 30 giugno 1925, disponendo che siano ammesse al rimborso soltanto le spese sostenute per lavori che siano riconosciuti di carattere veramente urgente ed indispensabile.

In conclusione, io riconosco che per tutte queste strade, in obbedienza al disposto dell'articolo 5 della legge che ho citata, il Governo deve provvedere alla manutenzione fino al 30 giugno 1925. Per quel tempo sarà in vigore la nuova legge e si provvederà alla loro classificazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro per dichiarare se è soddisfatto.

CRE DARO. Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro. Sento però il dovere di giustificarmi presso il Senato di averlo intrattenuto intorno ad una questione che potrebbe sembrare di interesse esclusivamente locale. Così non è, onorevole ministro. Qui abbiamo una grande viva questione di italianità.

Il comune di Livigno è il solo del Regno d'Italia che si trovi al di là della grande catena delle Alpi e che mandi le sue acque all'Inn e al Danubio e che viva circondato da popolazione che parla il romancio o il tedesco.

Orbene, questo nucleo di italiani che sono al di là della grande catena alpina, non deve essere abbandonato. Questo comune ha una caratteristica speciale che fu altre volte descritta magistralmente dal nostro collega onorevole Mariotti.

Si chiama Livigno e livignaschi gli abitanti. « Nostri fratelli d'oltr'Alpe », scrive l'onorevole Mariotti, « noi chiamiamo i livignaschi; giacchè, per quanto essi siano italiani di lingua, di costumi e di cuore, pure vivono in un paese che appartiene bensì politicamente e etnograficamente all'Italia, ma che, però, geograficamente, appartenerebbe ad altra nazione. Li separa da noi la grande catena delle Alpi Retiche; le valli alpestri versano le acque nello Spöl che le porta, di balza in balza, giù nell'Inn, e l'Inn le trae seco nel Danubio e nel Mar Nero. Tutto intorno tra Livigno e la grande patria italiana sono montagne che oltrepassano i tremila metri. Chiudono il passo le roccie vertiginose e i ghiacciai del Corno di Campo (metri 3302), del pizzo Zembrasca (m. 3095), del pizzo Filone (metri 3132), del monte Foscagno (m. 3058); e sol-

tanto fra quest'ultima montagna e monte Rocca si apre uno stretto valico fra le Alpi a 2300 metri sul mare: il passo di Foscagno. Di là passa l'unica via, se così si può chiamare, che unisce Livigno al resto d'Italia; uno di quei sentieri in gran parte scalpellati nelle roccie che Dante descrive così bene nei canti più orridamente belli dell'*Inferno*. Per quella via da capre si può scendere da Livigno a Bormio, ma con un'intera giornata di cammino faticosissimo. Invece dal lato della Svizzera e dell'Austria le comunicazioni per gli abitanti di Livigno riescono relativamente piane. Seguendo il corso dello Spöl si raggiunge, con lieve discesa, la bella strada carrozzabile che dal Tirolo e da Santa Maria scende a Zernetz sulla ferrovia dell'Engadina e, meglio ancora, risalendo lo Spöl sino al passo della Forcola, si raggiunge con una piccola ma discreta rotabile, la nuova ferrovia della Bernina, poco sopra la Rösa ».

Insomma, signori del Governo, noi abbiamo un comune, il quale è unito con strade carrozzabili alla Svizzera e all'Austria; lo Stato italiano nel 1914 lo unì all'Italia con una strada panoramica di 40 Km., ma quando io ho presentato la mia interrogazione al Senato la situazione era questa: i quaranta chilometri di strada che uniscono Livigno all'Italia erano abbandonati, perchè il ministro dei lavori pubblici dichiarava che non intendeva occuparsene; l'autorità militare pure se ne era disinteressata affatto; la provincia di Sondrio aveva dichiarato che, per evidenti ragioni finanziarie, non poteva fare sua la strada; i Comuni sono nella assoluta impossibilità di mantenere una strada alpina di quaranta chilometri con una spesa di oltre 120 mila lire annue: sicchè la strada sarebbe in breve tempo divenuta impraticabile e i Livignaschi per recarsi al capoluogo della provincia Sondrio avrebbero dovuto, come un tempo, attraversare il territorio svizzero, superando il passo della Forcola e dirigersi su Tirano per la valle di Poschiavo.

Ora l'onorevole ministro mi ha dichiarato che la manutenzione è stata dal Governo ripresa ed è assicurata fino al 30 giugno 1925 e che la questione tornerà innanzi al Parlamento in sede di discussione di legge poichè è necessario rivedere e completare il decreto legge del 14 novembre 1923, che per la provincia di Sondrio e per quattro altre è inappli-

cabile. A queste condizioni posso dichiararmi soddisfatto: ma ripeto al Senato: non si deve abbandonare questo comune fuori d'Italia, che ebbe un trattamento specialissimo dai Grigioni, nel tempo che dominarono il Contado di Bormio e la Valtellina e poi anche dall'Austria. Livigno si mantenne per secoli in mezzo ai tedeschi puramente italiana.

Livigno ha dato durante la guerra dei meravigliosi alpini all'esercito italiano: non fate che si dica dai suoi abitanti: il Governo prima della guerra ci aveva costruito una magnifica strada, dopo la guerra si disinteressa di noi, e noi rimaniamo isolati dalla madre patria nella solitudine della bellissima valle dello Spöl, che è l'Engadina d'Italia. (*Applausi*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Persico a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PERSICO. A nome dell'Ufficio Centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione per il disegno di legge. « Riforma della legislazione marittima in materia di urto di navi e di assistenza e salvataggio in mare ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Persico della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'on. senatore Mosca a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

MOSCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147, con il quale piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia, concluso mediante scambio di note in data 12 settembre 1919 fra il ministro francese degli affari esteri ed il Regio ambasciatore d'Italia a Parigi per regolare alcune questioni pendenti che concernono gli interessi francesi e quelli italiani in Africa e precisamente: la rettifica di frontiera fra la Tripolitania e la Tunisia, il trattamento fiscale dei contratti di vendita immobiliare in Tunisia, il regime delle scuole italiane in Tunisia, gli infortuni sul lavoro in Tunisia, il collegamento delle ferrovie coloniali italiane e francesi, le tariffe e le condizioni di trasporto su

tali ferrovie, la fornitura di fosfati tunisini all'Italia ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mosca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 20 luglio 1919, numero 1328 che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari » (N. 5-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 luglio 1919, numero 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari ».

Invito l'on. ministro della giustizia e degli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'on. senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari, con le modificazioni risultanti dal testo che segue:

## Art. 1.

I notai dei distretti notarili nei territori del Regno già occupati dal nemico, o danneggiati per le operazioni di guerra, dovranno, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, denunciare al competente archivio notarile distrettuale o sussidiario, con apposito elenco, gli atti originari ed i repertori che erano da essi custoditi e che siano andati dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti.

Per la denuncia e la descrizione nel suaccennato elenco degli atti come sopra distrutti, dispersi o resi incompleti od illeggibili potranno i notai anzidetti giovare delle copie dei repertori depositate negli archivi notarili, qualora si sia verificata la perdita o la dispersione totale o parziale dei propri repertori.

È punito con ammenda da lire 100 a lire 500 il notaio che non eseguisca la denuncia nel termine e nei modi sopra indicati.

## Art. 2.

Entro lo stesso termine gli uffici di registro compresi nei territori già occupati dal nemico, e quelli che saranno anche successivamente designati dal ministro delle finanze, d'accordo col ministro della giustizia e degli affari di culto, dovranno trasmettere ai competenti archivi notarili distrettuali o sussidiari le copie degli atti notarili da essi ricevute in osservanza degli articoli 66 e 67 del testo unico 29 maggio 1897, n. 217, fino a tutto il 31 dicembre 1918.

Qualora sia accertata la distruzione, la dispersione o la inservibilità di alcune delle copie anzidette e sia stata denunciata la mancanza dell'originale, potrà il conservatore dell'archivio notarile richiedere che sia depositata nell'archivio medesimo la corrispondente copia autentica, che si trovi presso l'ufficio delle ipoteche o del catasto, ove sarà sostituita con altra copia in carta libera, spedita e autenticata dal detto conservatore.

## Art. 3.

Le copie ricevute dagli archivi notarili a norma dell'articolo precedente verranno consegnate al notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti o divenuti illeggibili od incompleti, subito dopo che i conservatori ne avranno

fatta eseguire una seconda copia da conservare negli archivi.

Il notaio custodisce le copie ricevute dall'archivio in luogo e come equivalente degli atti originali dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti. Egli è autorizzato ad estrarre e spedire copie autentiche delle suddette copie a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.

## Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere osservate anche per i testamenti pubblici, segreti od olografi che abbiano già fatto passaggio nel fascicolo e repertorio generale degli atti notarili ai sensi dell'art. 61, cap. 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Qualora siano andati dispersi o distrutti o siano resi illeggibili per le cause sopraenunciate testamenti pubblici che trovavansi ancora custoditi nei fascicoli speciali ai sensi del capoverso 2° del citato articolo 61, potranno gli interessati, dopo la morte del testatore, a mezzo del notaio che ricevette il testamento originale, finchè sia in esercizio nel distretto, chiedere al conservatore dell'archivio notarile, l'apertura e la registrazione, per ogni eventuale effetto di legge, della copia del testamento trasmessa all'archivio notarile, giusta l'art. 66, capoverso ultimo, della legge notarile surriferita.

Per l'apertura delle buste contenenti le dette copie dei testamenti dovranno essere osservate le formalità previste dall'art. 915 del codice civile per l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti.

Tali copie saranno registrate con esenzione dalla tassa di bollo e verranno consegnate al notaio in luogo dell'originale e agli effetti dell'articolo 1334 del Codice civile, dopo che se ne sarà sollecitamente eseguita copia da conservarsi nell'archivio notarile.

Qualora il testamento pubblico sia stato ricevuto da due notai ai termini dell'art. 777 del Codice civile, la copia che terrà luogo dell'originale sarà consegnata a quello dei due no-

tai, che è in esercizio nel distretto, con preferenza al notaio che aveva ricevuto in deposito l'originale.

#### Art. 5.

Fino alla consegna al notaio delle copie di cui agli articoli 3 e 4 sono i conservatori degli archivi notarili autorizzati ad estrarne e spedirne copie autentiche a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.

Ma in tal caso la richiesta di copie autentiche sarà fatta dal notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti, illeggibili o incompleti, finchè sia in esercizio nel distretto, col solo pagamento del diritto di scritturazione a favore dell'archivio, oltre alle spese per la tassa di bollo nei casi in cui non ne sia ammessa l'esenzione.

Qualora però il notaio provveda, esso stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, alla scritturazione delle copie, l'archivio riscuoterà per ciascuna di esse un diritto di autenticazione di centesimi venticinque per ogni pagina, da commisurarsi sulla copia che fa le veci dell'originale.

Resta ad esclusivo vantaggio dei notai l'onorario di copia ed ogni altro diritto stabilito dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.

#### Art. 6.

I testamenti e gli atti notarili che durante l'occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti da persone diverse dai notai che dall'autorità occupante abbiano avuta espressa autorizzazione di sostituirli, sono riconosciuti validi.

A cura di coloro che li riceveranno, o, in loro mancanza, a cura di chi ne sia detentore, dovranno essere depositati entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge nel competente archivio notarile insieme coi documenti che provano la ricevuta autorizzazione.

Qualora tali documenti si trovassero in deposito presso altro ufficio pubblico ne sarà richiesta la trasmissione all'archivio notarile, il

quale ne rimetterà copia all'ufficio trasmettente.

È punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 chi non eseguisce il deposito nel termine sopra indicato.

Il procuratore del Re promuoverà l'ordine di deposito contro i contravventori presso il competente tribunale civile, premessi, ove occorra i provvedimenti conservativi opportuni, e senza pregiudizio delle eventuali responsabilità civili e penali.

Alle persone suindicate ed ai loro eredi sono applicabili le disposizioni dell'art. 113 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 9 ed 11 dell'annessa tariffa.

#### Art. 7.

È riconosciuta validità ai testamenti che durante l'occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti in iscritto dai sindaci dei comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto o da persone notabili dei luoghi anche senza la presenza dei testimoni, purchè sottoscritti dal testatore e dal ricevente e nel solo caso che la morte del testatore sia già avvenuta prima del 7 agosto 1919.

Dovranno tali testamenti, a cura di coloro che li riceveranno, o in mancanza di essi, da chi ne sia detentore, essere depositati nel competente archivio distrettuale o sussidiario entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che fossero già stati pubblicati in conformità degli articoli 912 e seguenti del Codice civile.

Fra i detentori menzionati nel precedente capoverso sono compresi gli uffici pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia.

I testamenti, per i quali non si verificano le condizioni stabilite nella prima parte di questo articolo, sono nulli.

#### Art. 8.

Agli effetti degli articoli 6 e 7 la data della avvenuta riattivazione del servizio notarile ordinario sarà per ciascun distretto notarile dei

territori già invasi accertata dal Procuratore del Re del tribunale competente, sentiti i locali consigli notarili. Copia dell'atto contenente tale accertamento verrà spedita ai sindaci dei comuni interessati e dovrà rimanere esposta per un mese nel rispettivo albo pretorio.

#### Art. 9.

I repertori originali distrutti o dispersi o divenuti illeggibili nelle circostanze anzidette saranno sostituiti mediante copie, con esenzione dalle tasse di bollo, desunte dalle copie degli annotamenti mensili esistenti presso gli archivi notarili ai sensi dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Nella nuova copia si farà risultare, mediante espressa dichiarazione del notaio e del conservatore dell'archivio notarile con richiamo alla presente disposizione l'uso cui è destinato.

Per la copia è dovuto all'archivio soltanto il diritto di scritturazione, a meno che il notaio vi provveda egli stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, nel qual caso sarà applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 5.

#### Art. 10.

I Consigli notarili competenti si accerteranno, nel termine di sei mesi dalla data di questa legge, del modo con cui nei rispettivi distretti ha ricevuto esecuzione e delle difficoltà tuttavia esistenti per la ricostituzione degli atti e repertori notarili. Del risultato faranno sollecita relazione al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

I singoli notai, i conservatori degli archivi notarili e i Consigli notarili, nel corso della esecuzione di questa legge, faranno presenti al Ministero predetto i casi che possono richiedere speciali provvedimenti, in quanto non siano preveduti o non siano sufficientemente regolati dalle disposizioni che precedono.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di Procedura civile » (N. 6).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

**PELLERANO, segretario,** legge.

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile.

#### ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272.*

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

L'articolo 941 del Codice di procedura civile è modificato come segue:

§ 1. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato straniero è data dalla Corte di appello del Regno o delle colonie nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, dopo che la Corte, mediante un giudizio di deliberazione, abbia riconosciuto:

1° che la sentenza sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia secondo i principii generali del diritto internazionale, con riguardo particolare alle disposizioni del titolo preliminare

del Codice civile quando si tratti di sentenza pronunciata contro un cittadino italiano;

2° che l'autorità giudiziaria fosse competente a decidere la controversia secondo la legislazione del luogo in cui fu pronunciata la sentenza;

3° che la citazione sia stata notificata in conformità alla legge del luogo ove fu trattato il giudizio e sia stato in essa assegnato un termine a comparire sufficiente in relazione alla distanza e alle altre circostanze speciali;

4° che le parti siano state validamente costituite in giudizio secondo la legge del luogo, o la contumacia dei non comparsi sia stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

5° che la sentenza sia divenuta irrevocabile e abbia attualmente piena forza esecutiva a norma della legislazione del luogo in cui è stata pronunciata;

6° che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da una autorità giudiziaria italiana;

7° che non si trovi pendente avanti un'autorità giudiziaria italiana una lite per il medesimo oggetto e fra le stesse parti nel tempo in cui è notificata la domanda per l'esecuzione.

§ 2. Ad istanza della parte citata, la Corte di appello procede al riesame in merito della controversia, quando la sentenza sia stata pronunciata in legale contumacia della parte medesima, o quando essa faccia valere uno dei motivi indicati nei numeri 1 a 4 dell'articolo 494.

In questi casi la Corte, a seconda dei risultati della istruzione e della discussione, decide nel merito, ovvero concede forza esecutiva alla sentenza straniera.

§ 3. Se il convenuto, già contumace avanti l'autorità giudiziaria straniera, non comparece avanti la Corte di appello e la citazione non gli è stata notificata in persona propria, la forza esecutiva alla sentenza non può essere concessa.

Non può essere data forza esecutiva a una sentenza straniera che contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.

§ 4. Le precedenti disposizioni sono applicabili alle sentenze pronunziate da arbitri all'estero fra stranieri o fra un cittadino e uno straniero, a condizione che tali sentenze abbiano,

secondo la legge del luogo, il valore e l'efficacia delle sentenze dell'autorità giudiziaria e sia dimostrato il concorso dei requisiti stabiliti per tali sentenze nel § 1, n. 5.

#### Art 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI  
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Questo progetto nella sua forma modesta ha una grande importanza, perchè si attiene alla costituzione della famiglia. In sostanza, sotto la forma del giudizio di delibazione passano di contrabbando tutti i matrimoni ed i divorzi conclusi all'estero in frode della legge italiana. Faccio notare questo per rilevarne la grande importanza. Ora, esiste una Commissione che ha mandato legislativo di riformare il Codice di Proc. Civ. Noi quindi oggi facciamo un'opera, (giacchè il progetto di legge viene da prima al Senato che l'ha approvato già altra volta), facciamo un'opera che va riveduta dalla Commissione legislativa, che può fare e disfare e mettere anche in imbarazzo le decisioni del Governo. Io quindi propongo, se il Guardasigilli non ha difficoltà, che questo progetto sia rinviato alla Commissione che sta studiando la riforma del Cod. di Proc. Civile. Questa è una mia modesta proposta che credo giusta e conforme anche alla necessità di non creare delle contraddizioni fra i diversi Istituti.

GAROFALO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. L'on. Gallini ha domandato il rinvio di questo disegno di legge. L'ha domandato perchè è in corso di studio un pro-

getto di riforma dell'intero Codice di procedura civile. Esiste infatti una Commissione interparlamentare, come tutti sanno, per la riforma della legislazione civile; e vi è anche una Commissione ministeriale che prepara lo schema del nuovo Codice: credo che gli studi siano a buon punto; l'on. Mortara è presidente di quella Commissione. Non possiamo però sapere quando questo nuovo Codice potrà essere pubblicato. Potranno passare dei mesi, e anche degli anni. Perché dunque lasciare sospeso un decreto legge? I decreti vanno convertiti in legge; altrimenti è inutile muovere lamento dell'uso di questa facoltà da parte del Governo. Questo ha il dovere di presentarli per la conversione in legge: noi, da parte nostra, possiamo approvarli, respingerli, o modificarli, ma dobbiamo esaminarli. Pertanto io trovo che si debba passare alla discussione.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Anch'io sono contrario al rinvio chiesto dal senatore Gallini. Anzitutto, non si saprebbe a chi rinviare il progetto di legge, perchè non è esatto che la Commissione abbia il compito di redigere il Codice di procedura civile. Questo Codice deve essere emanato dal Governo, in seguito ad una certa procedura, dopo sentita una Commissione parlamentare. Non sarebbe nemmeno possibile un differimento nel senso proposto dal senatore Gallini. Trovo poi che c'è un decreto-legge che regola la materia; è necessario che il decreto-legge, portato al Parlamento, trovi la sua trasformazione in legge. La contraddizione tra l'eventuale materia regolata dal Codice di procedura civile e il regolamento della materia attuale sussiste, perchè il decreto-legge avrebbe ancora efficacia; quindi il differimento chiesto dal senatore Gallini non mi sembra opportuno, nè consigliabile; per questo insisto perchè si discuta la conversione in legge del decreto-legge n. 1272.

GALLINI. Mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverte il Senato che domani alle ore 14 avrà luogo la riunione degli uffici.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e per la nomina di un membro ordinario della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di giustizia; e di un membro supplente della Commissione permanente di accusa dell'Alta corte di giustizia.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati, quali scrutatori per la votazione:

Per la nomina di un membro ordinario della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di giustizia i signori senatori: Cippico, Malaspina, Tivaroni, Marghieri, Cusani Visconti.

Per la nomina di un membro supplente della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di giustizia i signori senatori: Bergamasco, Treccani, Soderini, Del Pizzo, Amero D'Aste.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Artom, Auteri Beretta.

Battaglieri, Bellini, Bensa, Berenini, Berga-

masco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Bosselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Cao Pinna, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cattaneo, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonna, Contarini, Conti, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Bono, De Cupis, De Tullio, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Facta, Fadda, Faelli, Falconi, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Figoli, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frassati, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordano, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Lucchini, Luiggi, Lusignoli, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Marghieri, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco d'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Negrotto Cambiaso, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Oliveri, Orlando, Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pittacco, Podestà, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Raggio, Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ridola,

Rolandi Ricci, Romanin-Jacur, Romeo Delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossi Di Monte Lera, Rota Francesco.

Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Sanminatelli, Santucci Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Serri-stori, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino, Schiaparelli, Segrè, Silvestri.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tamborino, Tannari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Torlonia, Torraca, Torrigiani, Triangi, Treccani.

Valenzani, Vaterio, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Viganò, Vigliani, Volterra. Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 5):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 270 |
| Favorevoli . . . . .       | 230 |
| Contrari . . . . .         | 40  |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1272 contenente modificazione all'art. 941 del Codice di procedura civile (N. 6):

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti . . . . . | 270 |
| Favorevoli . . . . .       | 227 |
| Contrari . . . . .         | 43  |

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di un membro ordinario ed uno supplente della



Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia sarà proclamato nella seduta di domani.

#### Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno inviato la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Cannavina, Grandi e Amero d'Aste.

A termini del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Interrogazioni:

Al ministro delle finanze, sui grandi ritardi che si verificano nella liquidazione delle pensioni agli orfani ed alle vedove di militari morti in guerra, anche nei casi pietosi che richiederebbero la massima urgenza.

Romanin Jacur.

Interrogo l'onorevole ministro delle finanze per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere per attenuare il disagio e gli inconvenienti cagionati ai detentori di rendita 3 e mezzo per cento ed al mercato finanziario dal decreto ministeriale 8 settembre 1924 (e successivo) circa il cambio anticipato dei titoli.

Federico Ricci.

Interrogo gli onorevoli ministri delle finanze e delle comunicazioni per conoscere i motivi per i quali soltanto a Genova vengono applicate le tasse sulle merci e sui passeggeri deliberate nel 1923 per tutti i porti principali del Regno.

Federico Ricci.

#### Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se, annuente il ministro del tesoro, non

creda opportuno e giusto assegnare, in misura proporzionale e conveniente, il provento della tassa d'ingresso ai musei e alle gallerie italiane, pel loro mantenimento ed incremento; di guisa che sia reso possibile alla Direzione generale delle belle arti, alle Soprintendenze regionali e alle Direzioni dei singoli Istituti, pur colle debite garanzie e responsabilità, ma con spedito procedimento, il fare acquisto di varie opere d'arte che anche oggi, ancorchè regolarmente denunciate, stanno per emigrare all'estero, per difetto di assegni disponibili, e con grave danno del patrimonio artistico e del decoro nazionale.

Chiappelli.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

#### I. Interrogazioni.

#### II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notari nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari. (N. 5).

Conversione in legge del decreto 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile. (N. 6).

#### III. votazione per la nomina:

a) di un membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia;

b) di un membro supplente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia.

#### IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 68).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 48).

La seduta è tolta (ore 17).

## Risposte scritte ad interrogazioni.

CANNAVINA. Al Ministro delle Finanze per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare perchè, ai fini dell'eventuale reclamo, il contribuente sappia la pubblicazione delle tabelle concernenti la imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari, tabelle autorizzate in via normale coll'Art. 2 del R. D. Legge 12 ottobre 1924 n. 1576, senza che sia altresì indicata, nello stesso decreto, almeno l'epoca di pubblicazione delle tabelle medesime.

RISPOSTA. — L'Art. 2 del R. D. 12 ottobre 1924 N. 1576, che dà facoltà all'amministrazione di sostituire alle notifiche individuali degli accertamenti precedenti dei redditi agrari la notifica mediante pubblicazione di tabelle per tutti i contribuenti di uno stesso comune, da affigersi per dieci giorni all'albo pretorio, prescrive altresì, al comma secondo, che tale pubblicazione debba avvenire entro i termini fissati dalla legge di ricchezza mobile per le notifiche individuali: ossia tra il 30 luglio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Nei comuni nei quali, per l'ingente numero delle notifiche, altrimenti da eseguire personalmente, si riconosca la necessità di adottare il sistema dell'affissione, verranno osservate, a garanzia del legittimo interesse dei contribuenti, le stesse formalità prescritte dal secondo comma dell'art. 19 del Regolamento 12 marzo 1923 N. 505 per la prima applicazione dell'imposta sui redditi agrari. In conseguenza, il sindaco, con manifesto che resterà affisso durante i dieci giorni della pubblicazione nell'albo pretorio della tabella, indicherà il luogo, il giorno e le ore in cui gli interessati potranno esaminare detta tabella, la cui pubblicazione tiene luogo della notificazione individuale ai contribuenti.

Il Ministero, inoltre, ha dettato agli uffici norme assai severe per l'uso del potere discrezionale di notifica collettiva. Tale sistema può essere adottato soltanto in base a formale autorizzazione dell'Ispettore Superiore delle Imposte del compartimento, quando venga constatato che il numero delle rettifiche e controrettifiche sia tale da rendere realmente difficile la notificazione individuale, prima della pubblicazione dei ruoli principali. In tale ipotesi, il Ministro stesso provvede ai Municipi numerosi manife-

sti da affiggere nel comune ed incarica l'Intendenza di Finanza di non trascurare ogni mezzo a sua disposizione perchè la pubblica stampa riporti, a più riprese, nei quotidiani un comunicato preannunziante la pubblicazione della tabella in parola.

L'osservanza di tali formalità garantisce che gli interessati riusciranno ad avere notizia degli accertamenti e rettifiche che li riguardano. Del resto, il sistema della notifica per l'affissione, seguito come norma obbligatoria nello scorso anno, non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta, come sta a dimostrare il numero realmente rilevante di ricorsi che furono in tempo utile presentati dai contribuenti contro gli accertamenti della finanza e le decisioni delle Commissioni Amministrative.

*Il Ministro*

DE STEFANI.

AMERO D'ASTE. — Al ministro delle finanze sulla interpretazione dell'art. 9 del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3062, riflettente l'istituzione dell'imposta sul reddito.

Dice tale articolo che al contribuente all'imposta complementare, che abbia riscattato l'imposta sul patrimonio entro il 15 dicembre 1925, spetta lo speciale beneficio di cui all'articolo suindicato.

Desidera sapere se, trattandosi di disposizione diretta a facilitare i riscatti, tale beneficio spetti tanto ai contribuenti che riscattano l'imposta patrimoniale con pagamento immediato totale dell'imposta, prima del 30 dicembre 1925, che a quelli che fanno il riscatto con pagamento ratizzato in tre anni avendo concordato il riscatto prima del 31 dicembre 1925, con pagamenti ratizzati che si propongono oltre tale epoca.

RISPOSTA. — Assicuro l'onorevole interrogante che l'Amministrazione delle imposte darà all'art. 9 del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3062, riflettente l'istituzione dell'imposta progressiva sul reddito complessivo, interpretazione più liberale e quindi più favorevole all'interesse dei contribuenti.

E per quanto la letterale dizione dell'articolo potrebbe lasciare supporre che per ottenere la detrazione del reddito complessivo di

una quota corrispondente al 2 per cento del valore netto del patrimonio su cui si è eseguito il riscatto, il prezzo di detto riscatto debba essere stato totalmente pagato prima del 31 dicembre 1925, pur tuttavia l'amministrazione delle imposte, considererà sufficiente che il contribuente abbia, prima di tale data, definitivamente concordato il riscatto, sia pure con la concessione di pagamento rateale in due e fino a quattro anni, a tenore degli articoli 5 del Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1784, e 2 del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1577.

*Il Ministro*

DE STEFANI.

GRANDI. — Al ministro delle finanze: Con Regio decreto n. 1626 del 18 novembre 1920 la ritenuta di cui all'art. 3 della legge 1° luglio 1876, n. 3212 (Serie 2) fu elevata al 6 per cento anche sugli assegni provvisori di pensione degli ufficiali in posizione ausiliaria con effetto dal 1° ottobre 1919. E ciò perchè gli ufficiali anzidetti potessero, all'atto del loro collocamento a riposo usufruire delle migliorate disposizioni per le pensioni, commisurate sui nove decimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio del servizio.

Tanto nel testo del Regio decreto, n. 2480 del 21 novembre 1923, quanto nelle successive modificazioni, interpretazioni ed aggiunte emanate fino ad oggi non si accenna a quella ritenuta che continua tuttora a praticarsi. Non si comprende quale effetto essa ritenuta dovrà avere sulla liquidazione definitiva della pensione.

RISPOSTA. — L'art. 22 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 (convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144) prescriveva che il nuovo trattamento di pensione fatto con tal provvedimento agli impiegati civili dello Stato venisse esteso, con apposito decreto, ai militari di tutti i gradi del Regio esercito e della Regia marina.

Di conseguenza venne emanato il Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 il cui art. 1, riproducendo analoga disposizione del predetto Regio decreto, n. 1920, determinava nella misura del 6 per cento la ritenuta di cui all'ar-

ticolo 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali, compresi pure quelli provvisori di pensione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

L'elevazione della ritenuta, tanto per gli impiegati civili, quanto per gli ufficiali, trasse ragione dalla necessità di attenuare il maggiore aggravio che sarebbe derivato all'erario, in seguito all'applicazione al personale collocato a riposo od in posizione ausiliaria dopo il 1° ottobre 1919, delle più favorevoli nuove disposizioni, fra le quali, oltre a quella che raggugliava la pensione massima ai nove decimi, anzichè ai quattro quinti, della media degli stipendi, sono da ricordare quella che assume a base di liquidazione la media triennale degli stipendi stessi anzichè la media quinquennale, e l'altra che eleva le quote di reversibilità della pensione alla famiglia dal terzo - stabilito nelle precedenti leggi - alla metà per la vedova sola e fino al 75 per cento per la vedova con prole.

Nonchè, essendosi constatato che la ritenuta, benchè accresciuta, non era adeguata all'onere recato dai precitati provvedimenti, il Governo ravvisò la necessità di modificarli opportunamente, per contenere in limiti più ristretti la conseguente spesa ed all'uopo provvide emanando il R. Decreto Legislativo 21 novembre 1923, N. 2480, per le pensioni civili e militari. Tale provvedimento nulla innovò nei riguardi della ritenuta ma se, da un lato, ripristinò la disposizione secondo la quale la pensione non può superare i  $\frac{4}{5}$  della media triennale degli stipendi, dall'altro, pur lasciando immutate le altre disposizioni accennate circa la base di liquidazione delle pensioni e la misura delle reversibilità, concesse un notevole vantaggio con l'abolire il limite massimo di L. 12.000 vigente per le pensioni.

Dal suesposto emerge: 1°) che le ritenute sono destinate unicamente a controbilanciare, fin dove è possibile, l'onere a carico dello Stato per le pensioni civili e militari, laddove esse non hanno un effetto diretto sulla liquidazione delle pensioni, le quali, a differenza di quanto avviene, ad esempio negli Istituti di Previdenza, non derivano dalla costituzione di un fondo speciale in relazione alle ritenute stesse; 2°) che queste sono state conservate, tanto per gli impiegati civili, quanto per i militari, nella

misura, del 6 ‰, perchè le disposizioni del R. Decreto Legge 21 novembre 1923 N. 2480, per quanto in complesso meno favorevoli di quelle dei decreti reali 23 ottobre 1919 N. 1970 e 18 novembre 1920, n. 1626, sono assai migliori di quelle vigenti anteriormente. al 1° ottobre 1919 e importano tale aggravio, che non consente la riduzione delle ritenute a carico

degli assegni del personale in attività di servizio o in posizione ausiliaria.

*Il Ministro*  
A. DE STEFANI

---

Licenziato per la stampa il 9 dicembre 1924 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

